

SCHEDA N. 1

BANDO DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA (E L'AMBIENTE)*

Bilancio 2022	AZIONE TRAMITE BANDO DI CONCORSO
Iniziativa conto 330001, linea 1 "azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità", punto 1, progetto 5	Contributi a favore delle micro e piccole imprese bresciane operanti nei settori economici del commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura, allo scopo di incentivare la sensibilità per la sicurezza, (i temi ambientali e la green economy)* AGEF 22xx
Stanziamiento	€ 450.000 oppure 600.000 * di cui il 3% destinati al rating di legalità
Periodo di validità	1.1.2022 al 31.12.2022
Destinatari	<p>Le micro imprese e le piccole imprese (come definite dall'Allegato I Regolamento (UE) n. 651/2014) con un massimo di 20 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 6 milioni di euro operanti nei settori economici del commercio, turismo, servizi, artigianato, agricoltura.</p> <p>I contributi sono cumulabili con altri aiuti e/o agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili nell'ambito dei massimali previsti dai regimi de minimis di cui al Regolamento UE 1407/2013.</p> <p>L'impresa destinataria dei contributi deve rispettare i criteri sopraelencati, sia al momento della presentazione della domanda, sia nel periodo di validità stabilito nel bando e comunque fino al momento dell'erogazione del contributo.</p> <p>Le imprese richiedenti il contributo non devono risultare tra i soggetti beneficiari del precedente bando camerale Sicurezza e Ambiente anno 2021 – AGEF 2108.</p>
Investimenti finanziabili	<p>I contributi sostengono gli investimenti effettuati, acquistati, completamente pagati e installati, nel periodo 1.1.2022 – 31.12.2022:</p> <p>MISURA 1. Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi.</p> <p>Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:</p> <p>Impianti antintrusione, anti taccheggio, vetri antisfondamento: antifurti o allarmi con sistemi di rilevamento satellitare collegati alle centrali di vigilanza; attrezzature per video-sorveglianza; video-protezione con cassetta di registrazione e assimilabili nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della privacy; telecamere collegate direttamente con le centrali delle forze dell'ordine; caserforti e armadi blindati.</p> <p>Tecnologie per la sicurezza sanitaria per la prevenzione dell'infezione da COVID 19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macchinari ed attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali. • Apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili. • Interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzati al miglioramento della sicurezza sanitaria. • Interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno ed all'esterno dei locali. • Realizzazione di interventi strutturali o temporanei (comprese le opere murarie strettamente connesse) nonché acquisto di arredi interni ed esterni atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sanitaria sia tra i lavoratori sia tra i clienti/utenti. • Termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica.

- Strumenti ed attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (ozonizzatori, lampade UV, ecc., per sanificare i capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza nella struttura per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei clienti/utenti (vaporizzatori per sanificazione camerini, cabine estetiche, aule, ecc.) anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie).
- Sistemi contactless (serrature elettroniche) per accesso ai locali.
- Attrezzature software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali.

MISURA 2. *

Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti.

Sono ammissibili gli investimenti sostenuti per l'acquisto di:

- **Attrezzature per il lavaggio delle stoviglie** per uso professionale o di categoria A secondo la Direttiva 97/17 CE e successive modifiche, impianti e attrezzature per il riciclo dell'acqua e la riduzione dei flussi e degli scarichi idrici.
- **Attrezzature per il freddo** (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori termici, e simili) per uso professionale o di categoria A+o A++ secondo la Direttiva 94/2 CE e successive modifiche (con esclusione di condizionatori, impianti di climatizzazione e simili previsti al punto 3.5).
- **Attrezzature per il caldo** limitatamente a forni elettrici o micro onde per uso professionale o di categoria A secondo la Direttiva 2002/40 CE e successive modifiche.
- **Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili:** Impianti fotovoltaici di generazione di energia, con superfici non inferiori a 16 mq. o, alternativamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 2 kW; impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o integrazione con l'impianto di riscaldamento e/o integrazione al fabbisogno termico dei processi produttivi, impianti solari termici, impianti di raffreddamento/ condizionamento basati sull'energia solare (Solar cooling), impianti geotermici a bassa entalpia.
- **Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica e gestione energetica:** interventi per l'efficienza energetica degli impianti (acquisto di impianti, beni, strumenti che consentano la riduzione puntuale dei consumi e il conseguimento di più alti rendimenti energetici per la climatizzazione degli ambienti, come ad es. pompe di calore ad assorbimento a gas; caldaie centralizzate o a condensazione; impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, cappe di aspirazione dei fumi ad uso professionale e a basso consumo energetico, raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti; sistemi di monitoraggio dell'efficienza energetica quali telecontrollo, sistemi di contabilizzazione energetica, ecc.); interventi per l'efficienza energetica dei sistemi per l'illuminazione (apparecchi ad alta efficienza, ecc.); sistemi di illuminazione esterna che non generano inquinamento luminoso ad esempio mediante l'utilizzo di lampade al sodio in alta pressione; impianti a sensore di presenza a spegnimento automatico.
- **Riduzione dei rifiuti:** compattatori di rifiuti organici/imballaggi, tritarifiuti ad uso professionale per attività di somministrazione.
- **Relamping:** sostituzione di illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena) con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo.

E' ammesso a contributo esclusivamente l'acquisto di beni nuovi di fabbrica che dovranno essere installati nella sede e/o unità operativa bresciana individuata dal richiedente.

Non sono ammessi acquisti di parti nuove da sostituire ad attrezzature già in possesso del richiedente; il bando non finanzia riparazioni/sostituzioni di parti di beni strumentali.

Non sono ammessi investimenti in **leasing**.

Sono ammesse a contributo le spese di spese di progettazione e/o consulenza e/o installazione, nel limite del 30% dell'investimento complessivo sostenuto dall'impresa.

Il contributo è concedibile nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022.

Il contributo massimo è di euro 3.000 per ogni impresa.

La spesa minima ammissibile è di euro 1.500,00

*** le voci contrassegnate vengono approvate, e la relativa attuazione è demandata alla Dirigente competente, a condizione che Regione Lombardia non metta a disposizione risorse aggiuntive entro il 30 giugno 2022 per il bando AdP - efficientamento energetico, destinato alle imprese del settore turismo (strutture ricettive).**

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)